



Alla Regione Campania
Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino
PEC: uod.501705@pec.regione.campania.it

p.c. Al Gestore CODISO
PEC: codisospa@pec.it

Società Eco-Resolution s.r.l.
PEC: ecoresolution@legalmail.it

Oggetto: Parere per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di un impianto di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 D.lgs 152/2006.

Ditta: Eco-resolution s.r.l.

Insedimento: località Vallone Carluccio Ronca via Celentane, Nuova ASI nel Comune di Solofra (AV).

Pratica: n. 3043.3

PARERE

È pervenuta richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica ex art. 208, trasmessa dalla Giunta Regionale della Campania, UOD Avellino 50 17 05, da parte del sig. **Romano Giovanni** (C.F. LMBLSS80P27A399F), in qualità di legale rappresentante della ditta "**Eco-Resolution S.r.l.**", acquisita dall'Ente Idrico Campano il 08.01.2025 al prot. n. 363, in relazione alle acque reflue scaricate dall'insediamento produttivo costituito da due corpi di fabbrica (con *attività di recupero rifiuti di origine vegetale*), sito nel Comune di Solofra (AV) in località Vallone Carluccio Ronca Via Celentane Nuova ASI, censito in catasto al foglio di mappa n. 2, particella 2121 sub 3-4. Successivamente, la ditta, in data 25.02.205, ha trasmesso documentazione integrativa acquisita dall'EIC in pari dati al prot. n. 4543.

Considerato che con nota prot. 2489 del 30.01.2025 veniva individuato quale responsabile del procedimento l'ing. Maurizio Picariello.

Dalla documentazione a firma del tecnico, per. ind. Carlo Raffaele Erminio Clemente, si evince:

- che acque reflue provenienti dai servizi igienici sono convogliate in vasca a tenuta e smaltite come rifiuti;
- che le acque reflue prodotte nel ciclo produttivo sono riutilizzate nello stesso processo di lavorazione;



Sede Legale:
Via A. De Gasperi, 28 | Piano II
80133 Napoli [NA] | 081 796 3125

www.enteidricocampano.it
info@enteidricocampano.it
protocollo@pec.enteidricocampano.it



- che pertanto, le sole acque reflue scaricate nella pubblica fognatura bianca, sono le seguenti:
 - ✓ **Acque meteoriche di dilavamento relative al capannone B**, nel pozzetto dg-17, opportunamente depurate, secondo i limiti imposti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III – colonna scarico in acque superficiali, per una portata massima annua pari a 3457 m³;
 - ✓ **Acque meteoriche di dilavamento relative al capannone C**, nel pozzetto dg-11, opportunamente depurate, secondo i limiti imposti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III – colonna scarico in acque superficiali, per una portata massima annua pari a 3006 m³;

Tipologia Portata Scaricata	<i>Portata annua dello scarico nella pubblica fognatura bianca (m³/anno)</i>
ACQUE REFLUE METEORICHE DI DILAVAMENTO – CAPANNONE B (pozzetto dg-17)	3.457,00
ACQUE REFLUE METEORICHE DI DILAVAMENTO – CAPANNONE C (pozzetto dg-11)	3.006,00
<u>PORTATA TOTALE SCARICATA:</u>	6.463,00

Vista la scheda di rilevamento, a firma del legale rappresentante sig. Giovanni Romano e del tecnico incaricato per. ind. Carlo Raffaele Erminio Clemente, rappresentativa dello stato attuale dell'insediamento, acquisita agli atti il 08.01.2025 al prot. n. 363 e il 25.02.2025 al prot. n. 4543.

Visto l'art. 124 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che attribuisce all'Ente Idrico Campano il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura.

Vista la richiesta di nulla osta di idoneità idraulica e funzionale del sistema fognario e depurativo a ricevere e trattare i reflui, emessa da questo Ente il 05.03.2025 prot. 5455 ed indirizzata al gestore della rete fognaria, quale la Codiso S.p.A.

Visto il nulla-osta di idoneità idraulica e funzionale del sistema fognario a ricevere i reflui, rilasciato il 10.03.2025 prot. 151/5 dall'attuale gestore del servizio fognario (CODISO S.p.a.), acquisito dall'EIC in pari data al prot. n. 5816, a formare parte integrante del presente parere.

Visti

- il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- il DPR 59/2013;
- la legge 241/90 e ss.mm.ii.;



- la DGR n. 168 del 26.04.2016;
- la Legge Regionale 2 dicembre 2015, n. 15 come modificata dalla L.R. n. 26/2018;
- il “Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura”, approvato dal Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano con deliberazione n. 3 del 9 gennaio 2019 e pubblicato sul BURC n. 24 del 06.05.2019.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Allo scarico delle acque reflue nella pubblica fognatura bianca, così come sopra descritte, della ditta “Eco-resolution s.r.l.”, con insediamento produttivo sito nel Comune di Solofra (AV) in località Vallone Carluccio Ronca Via Celentane Nuova ASI, censito in catasto al foglio di mappa n. 2, particella 2121 sub 3-4, per una portata complessiva di 6.463,00 m³/anno, ripartiti come in premessa secondo i limiti imposti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III – colonna scarico in acque superficiali.

È fatto obbligo al titolare dell'azienda di richiedere nuovo parere per l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nel caso, nel periodo di validità del provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 208, dovessero modificarsi le condizioni tecniche e quali-quantitative alla base del presente parere.

Il presente parere è trasmesso alla Giunta Regionale della Campania, UOD Avellino 50 17 05, nell'ambito dell'istruttoria per l'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006.

La ditta è obbligata ad eseguire un'adeguata attività di autocontrollo sugli scarichi autorizzati (acque meteoriche di dilavamento), con una tempistica minima di almeno uno all'anno per ogni punto di scarico, secondo le modalità riportate all'art. 29 del Regolamento EIC per le autorizzazioni agli scarichi ed a conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione di detta attività di autocontrollo.

Il gestore è tenuto ad effettuare i controlli periodici così come previsto dal Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi, secondo le modalità riportate all'art. 28 del Regolamento EIC per le autorizzazioni agli scarichi.

Avellino, 14.03.2025

Il Funzionario Responsabile

(ing. Maurizio Picariello)

Il Responsabile dell'Ambito Distrettuale Irpino

(ing. Antonio Iannaccone)



Prot. n. 15/5
Solofra, 10/03/2025

Spett. Le: Ufficio Suap del Comune di Solofra
P.zza San Michele, 5

83029 - Solofra - AV

PARERE TECNICO QUALITATIVO E QUANTITATIVO, DI ACCETTABILITA' DELLO SCARICO ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DEI PIAZZALI NELLA FOGNATURA ACQUE BIANCHE DEL COMUNE DI SOLOFRA

DITTA: " ECO-RESOLUTION SRL " - con sede legale alla Via G.Palatucci, 20/A - 83100 - Avellino /AV)

Leg. Rapp. te Sig. Romano Giovanni nato a Mercato San Severino - (SA)

DATI CATASTALI: Foglio 2, P.Illa 2121 - Sub 3 e 4

ATTIVITA SVOLTA: Attività di recupero rifiuti vegetali (cod.Ateco 74.9)

In riferimento alla comunicazione trasmessa a mezzo pec dall'EIC – Prot.n.0005455 del 05/03/2025 e registrata al ns Prot.n.145/5 del 04/03/2025 inerente la Richiesta di Parere Tecnico di Accettabilità dello scarico acque meteoriche di dilavamento dei piazzali della ditta " ECO-RESOLUTION SRL" sita alla Via Celentane Loc. Vallone C. Ronca - 83029 Solofra - AV, il sottoscritto Geom. Antonio De Maio in qualità di tecnico del CODISO Spa (gestore della rete fognaria civile, industriale e bianca del Comune di Solofra),

Vista; le caratteristiche dello scarico descritte nella documentazione tecnica a firma del P.I. Carlo Clemente e la relazione tecnica a firma dell'Ing. Giancarlo Gioia relativa alla quantità e qualità dello scarico delle acque di prima e seconda pioggia nella fogna bianca in riferimento a quanto prescritto e nei limiti della Tabella 3, allegato 5 dalla parte III del D.L.vo n°152/06 (VOLUME mc/annuo **6463,05**) così come segue:

fogna bianca piovana (acque di dilavamento seconda pioggia= mc 6463,05);

Totale acque complessivo = mc 6463,05.

Vista; la portata ammissibile in funzione della ricettività della rete fognaria acque bianche denominata sulla cartografia del Codiso Spa " **DG 11- DG 17 ECO-RESOLUTION SRL** ";

Visto; il nuovo regolamento dell'EIC per la disciplina delle autorizzazioni agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura (approvata con Delibera n.3 del 09/01/2019 del Comitato Direttivo) vista anche la capacità tecnica depurativa del sistema di trattamento unitario Solofra- Mercato San Severino.

Visto; Il Regolamento di fognatura e depurazione in vigore;

ESPRIME

per quanto di competenza, **Parere favorevole** di accettabilità dello scarico in fognatura acque bianche " **DG 11- DG17 ECO-RESOLUTION SRL** ",delle acque meteoriche e dilavamento di seconda pioggia (mc 6463,05), prodotti dalla ditta **ECO-RESOLUTION SRL** nei piazzali alla Via Celentane Loc. Vallone C .Ronca - 83029 - Solofra - AV


per le caratteristiche quali/quantitative specificate nella documentazione agli atti

"per quanto sopra, il CODISO Spa si riserva di effettuare, ove si verificasse la necessità, gli opportuni controlli per la verifica quali/quantitativa del refluò ai limiti di accettabilità previsti per lo scarico nella fognatura acque bianche (Piovana) denominata "DG 11-DG 17 "ECO-RESOLUTION SRL"; nonchè la capacità ricettiva della stessa e della portata idraulica allo scarico finale. (attraverso laboratorio di analisi di propria fiducia con spese a carico della ditta **ECO-RESOLUTION SRL** "alle disposizioni dell'ente gestore del corpo idrico superficiale)


Si precisa, inoltre, che:

- 1) Per effetto dell'ordinanza ex OPCM 220 Sarno del 8/02/2001, le acque meteoriche e dilavamento di seconda pioggia prima dell'immissione in fogna bianca attraversa un pozzetto di ispezione e controllo identificato con un cartello "DG 11-DG 17 ECO-RESOLUTION SRL "(attualmente chiuso con lucchetto).
- 3) il presente parere è stato rilasciato in base ai valori del carico inquinante e della quantità stimata del refluò come descritto nella documentazione tecnica a corredo della richiesta di autorizzazione a firma del P.I. Carlo Clemente e dell'Ing. Giancarlo Gioia.

Visto, Il Presidente
Sig. Garardo De Maio



Il Tecnico del CODISO Spa
Geom. De Maio Antonio



Alla **Giunta Regionale della Campania**
UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
Collina Liguorini
Avellino

OGGETTO: D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., art.208 - Ditta Eco-Resolution s.r.l. - Istanza di Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di trattamento rifiuti non pericolosi, sito nel Comune di Solofra in Via Celentane - Loc. Vallone Carluccio Ronca - Zona ASI snc. Nota prot. reg. n. 140716 del 20/03/2025 e nota prot. reg. n.143025 del 20/03/2025.

Richiesta di parere ex art. 184-ter comma 3 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

Richiesta di validazione del quadro definitivo delle emissioni in atmosfera.

Richiesta di valutazione della relazione tecnica di assoggettabilità del progetto ad AIA ai sensi dell'Allegato VIII Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Convocazione terza seduta Conferenza di Servizi per il giorno 01/04/2025.

In riscontro alla richiesta di codesta Giunta Regionale della Campania, prot. n. PG/143025/2025 del 20/03/2025, si trasmette il parere di competenza, relativo all'impianto della Ditta in oggetto.

Il Direttore del Dipartimento Provinciale di Avellino
Dott. Claudio Marro

PARERE TECNICO

OGGETTO: D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., art.208 - Ditta Eco-Resolution s.r.l. - Istanza di Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di trattamento rifiuti non pericolosi, sito nel Comune di Solofra in Via Celentane - Loc. Vallone Carluccio Ronca - Zona ASI snc. Nota prot. reg. n. 140716 del 20/03/2025 e nota prot. reg. n.143025 del 20/03/2025.

Richiesta di parere ex art. 184-ter comma 3 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

Richiesta di validazione del quadro definitivo delle emissioni in atmosfera.

Richiesta di valutazione della relazione tecnica di assoggettabilità del progetto ad AIA ai sensi dell'Allegato VIII Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Convocazione terza seduta Conferenza di Servizi per il giorno 01/04/2025.

Con riferimento alla richiesta della Ditta Eco-Resolution s.r.l. di Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di trattamento rifiuti non pericolosi, sito nel Comune di Solofra (AV) in Via Celentane - Loc. Vallone Carluccio Ronca - Zona ASI snc, ed in riscontro alla nota della Giunta Regionale della Campania, UOD 50.17.05 Autorizzazione Ambientali e Rifiuti, prot. n. PG/143025/2025 del 20/03/2025, di rinvio dei lavori della terza seduta della Conferenza dei Servizi al giorno 01/04/2025 e della successiva richiesta della stessa UOD, prot. n. PG/144432/2025 del 21/03/2025, di:

A. Richiesta di parere ex art. 184-ter comma 3 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

B. Richiesta di validazione del quadro definitivo delle emissioni in atmosfera.

C. Richiesta di valutazione della relazione tecnica di assoggettabilità del progetto ad AIA ai sensi dell'Allegato VIII Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

acquisita al protocollo ARPAC con n. 18968/2025 del 21/03/2025, si è proceduto alla valutazione degli atti progettuali, trasmessi dalla ditta in argomento.

Effettuata l'istruttoria della documentazione relativa al procedimento in oggetto, per quanto attiene agli aspetti di competenza della scrivente Agenzia, connessi anche alle funzioni di supporto e di consulenza tecnico-scientifica, ai sensi della Legge Regionale 10/1998, in qualità di Ente Strumentale della Regione Campania,

VISTE:

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 5 febbraio 1998, "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero";
- le "Linee guida SNPA 41/2022", linee guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter comma 1 del D.Lgs. 152/2006 revisione gennaio 2022;
- Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75, "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88";
- la D.G.R. n. 386 del 20/07/2016 come modificato dalla D.G.R. n. 8 del 15/01/2019 "Procedure per il rilascio dell'Autorizzazione Unica degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 e segg. del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.";

rappresenta quanto segue:

ESAMINATI:

gli atti integrativi prodotti dalla società in argomento e trasmessi alla scrivente in allegato alla citata nota della UOD 50.17.05 Autorizzazione Ambientali e Rifiuti, a firma dell'ing. Giancarlo Gioia, incaricato dalla Eco-Resolution s.r.l., per di fornire chiarimenti ed integrazioni inerenti il parere tecnico dell'ARPAC Dipartimento di Avellino trasmesso con nota prot. n. 7345 del 05/02/2025, si evidenzia quanto segue:

- A. Per quanto concerne il parere (vincolante ed obbligatorio), ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., relativo alle attività previste in progetto di cessazione di qualifica di rifiuto (End of Waste) atte a produrre il prodotto denominato "Pulper" la società ha prodotto apposita Relazione Tecnica, datata 18.03.2025, "per fornire chiarimenti ed integrazioni inerenti il parere tecnico dell'ARPAC-Dipartimento di Avellino".

Nella Relazione viene indicato, come vincolo di accettazione rifiuti destinati a recupero, una procedura di omologa con cui si andrà ad impedire l'ingresso a rifiuti che possano generare scarti da avviare a smaltimento al di sopra del 5% in massa di rifiuti recuperabili.

Al fine di meglio identificare le caratteristiche tecniche dell'EOW in argomento viene riportata la seguente tabella:

Specifiche tecniche e merceologiche del Pulper ECOPUREA

PARAMETRO	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Sostanza organica biomassa solida	>50	% su Sostanza secca
COD biomassa liquida	>100.000	mg O ₂ /L
Fosforo totale	<0,4	% su Sostanza secca
Azoto totale biomassa solida	>1,5	% su Sostanza secca
Azoto totale biomassa liquida	<1,5	% su Sostanza secca
Salmonella	Assente	Presente/assente in 25g t.q.
pH (soluzione acquosa 1:10)	Compreso tra 4,5 e 7,5	U.m. pH
Oli e grassi	>5	% su Sostanza secca
Ceneri sul solido	<15	% su Sostanza secca
Ceneri sul liquido	<5	% su Sostanza secca
Umidità del solido palabile	<30	%
Resa di potenziale di produzione biogas minimo (biomassa solida)*	420	Nm ³ /t t.q. di biogas
Resa di potenziale di produzione biogas minimo (biomassa liquida)*	160	Nm ³ /t t.q. di biogas
Cadmio totale	< 1,5	mg/kg s.s.
Cromo esavalente totale	< 0,5	mg/kg s.s.
Mercurio totale	< 1,5	mg/kg s.s.
Nichel totale	< 100	mg/kg s.s.
Piombo totale	< 140	mg/kg s.s.
Rame totale	< 230	mg/kg s.s.
Zinco totale	< 500	mg/kg s.s.
C organico sul secco	≥ 30	% s.s.
Conducibilità elettrica	≤ 1,0	dS/m
Densità apparente	≤ 950	kg/m ³

*Per la determinazione del potenziale di produzione di biogas si fa riferimento alla UNI EN ISO 11734:2004

equiparando i valori a quanto riportato nell'Allegato IX Parte B del D.M. 25 febbraio 2016 n. 5046.

In merito alle tipologie di rifiuti che la ditta intende utilizzare per la produzione dell'End of Waste denominato "Pulper", nella macro categoria 1 sono elencati alcuni codici EER non riportati nella norma UNI 11922:2023 "**Appendice A – LISTA DEI RIFIUTI IN INGRESSO SOTTOPOSTI ALLA FASE DI RECUPERO PER PRODUZIONE DI BIOMASSA DESTINATA AGLI IMPIANTI DI DIGESTIONE ANAEROBICA**" quali:

- **03.03** – Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone (030302, 030309, 030310 e 030311);
- **04 01** – Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce (040107);
- **10 01** – Rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (100101, 100102, 100103, 100115 e 100117);
- **15 01** – Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) (150101);
- **19 06** – Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti (190605 e 190606);
- **20 02** – Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) (200201);
- **20 03** – Altri rifiuti urbani (200302).

Nella stessa relazione è stato specificato che *"In tale appendice si riportano le stesse famiglie dei codici EER previsti nella macrocategoria 1 eccetto per alcuni tipologie (03.03 – 04.01 - 10.01) ma che trovano collocazione per analogia nella tipologia 07.05 - 16.03 e 16.10 come previsto nella ratio della norma UNI 11922 che prevede che i possibili rifiuti utilizzabili possono essere conferiti con codici EER differenti (da quelli previsti in elenco dell'appendice A) a seconda della filiera che lo hanno generato ... Invece, le tipologie 19.06 – 15.01 si rendono compatibili con il mercato e la filiera della biomassa substratica proprio perché derivanti anche da possibili rilavorazione dei materiali scartati dagli stessi impianti di digestione anaerobica o di produzione della sola biomassa per alimentarli dai quali derivano i rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti e gli scarti di imballaggi primari ancora contenenti sostanze organiche recuperabili."*

Preso atto del contenuto della norma UNI 11922 come sopra esplicitato si richiede che i rifiuti non contemplati dalla citata norma UNI, dovranno essere esclusi dal processo di produzione del prodotto denominato "Pulper" destinato agli impianti di digestione anaerobica.

Tutto ciò premesso si ritiene che nel rispetto norma UNI 11922, delle specifiche tecniche e merceologiche sopra riportate e tenuto conto delle indicazioni fornite da questa Agenzia, l'End of Waste ottenuto può essere utilizzato per alimentare bioreattori anaerobici per la produzione di biogas/biometano.

In ogni caso si dovrà tener conto, ai fini dell'utilizzazione agronomica che il digestato proveniente dagli impianti che utilizzeranno l'EOW in argomento, di quanto stabilito dall'articolo 22 del Decreto Ministeriale 25/02/2016 (*Criteria e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.*).

- B. In merito alla richiesta di validazione del quadro definitivo delle emissioni in atmosfera, dall'esame della documentazione trasmessa risulta ottemperata rispetto a quanto richiesto nel precedente parere ARPAC prot. n. 7345 del 05/02/2025.
- C. Relativamente alla richiesta di valutazione della relazione tecnica di assoggettabilità del progetto ad AIA, si rappresenta che l'Agenzia ha prerogative, in ambito di AIA, relative alla congruità del Piano di Monitoraggio e controllo, dunque non attiene le competenze specifiche dell'Agenzia la valutazione richiesta. A puro scopo di collaborazione istituzionale, si rappresenta che dall'esame della RELAZIONE ESPLICATIVA AIA, prodotta dalla società in argomento, è possibile evincere che sono chiarite le due distinte attività di recupero R3, di cui una deputata al recupero alla macrocategoria di rifiuti 1 e un'altra al recupero alla macrocategoria di rifiuti 2 consistenti, come specifico nella stessa Relazione, in:
- Macrocategoria 1 (rifiuti organici – Linea di trattamento A, B) per un quantitativo complessivo pari a 75 tonn/giorno sottoposto a trattamento biologico;*
 - Macrocategoria 2 (rifiuti legnosi – Linea di trattamento F) per un quantitativo complessivo pari a 390 tonn/giorno, non sottoposto a trattamento biologico ma ad un mero processo meccanico per l'ottenimento di materie prime secondarie o manufatti a base di legno mediante lavaggio, cernita, adeguamento volumetrico o cippatura.*
- da cui si evince che il trattamento biologico è riferito solo ai rifiuti della macrocategoria 1 (linea di trattamento A e B) per un quantitativo complessivo pari a 75 tonn/giorno.

Avellino, 28/03/2025

I tecnici:

Arch. Ferdinando Nacchio dell'U.O. SURC

Arch. Rosa Rita Bruno dell'UO ARFI

Il Dirigente a.i. UO SURC
Ing. Gianluca SCOPPA

Il Dirigente a.i. UO ARFI
Arch. Domenico ROMEO

Il Dirigente a.i. UO REMIC
dott.ssa Caterina SCARPA

Il Dirigente dell'UOC Area Territoriale
Dott. Vittorio Di RUOCCO